COMUNE CASELLEINPITTARI

p r o v i n c i a d i s a l e r n o

regolamento edilizio

REGIONE CAMPANIA
COMITATO TECNICO REGIONALE
SEZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
Esaminato nella seduta del 10/3/1977
Parere N. 952
ORIGINALE UNICO
da conservare a cura dell'Ente proponente

Elaborato Composto
da N. 50 pag. vidimate

SEZIONE URBANISTICA REGIONALE
IL SEGRETARIO COMMISSIONE TECNICA
(Biagio Franza)
VISTO con riferimento al parere
N. 829 in data 21 SET 1977
IL CAPO DEL SERVIZIO PROGETTI E STUDI
(Arch. A. Rigilio)

REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
VISTO con riferimento alla deliberazione
n. 2505 in data 24.3.77
e al D.P.G.R.C. n. 6543
in data 15.10.79

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Arch. Ing. Vito Crispo Ciccarelli)

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
30 DIC. 1980

il sindaco

il segretario

i progettisti

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
CAMPANIA - ABRUZZI - MOLISE - BASILICATA - CALABRIA
SICA GIULIO
ISCRITTO ALL'ALBO COL N 767

Geom. ANTONIO LOGUERCIO
Iscritto all'Albo dei Geometri
al n. 1558
della Provincia di Salerno

tavola	scala	approvato	aggiornato	progettisti
				dott. arch. giulio sica geom. antonio loguercio

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I°

NORME PRELIMINARI

ART. 1

Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

ART. 2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art. 871 del codice civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla speciale legge e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia (1).

COMITATO TECNICO REGIONALE — SEZ. PROV. SALERNO — Legge Regionale n. 51/1978

CAPO II°

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 3

Attribuzioni della commissione edilizia

La Commissione edilizia dà parere al sindaco:

a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;

" b) Sui progetti e sulle opere soggette a licenza di costruzione di cui all'art. 6.

c) Sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 17;

d) In via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;

e) Su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori

"Litografia" Enzo Esposito - telef. 311.381

f) Sul rinnovo di licenza edilizia.

ART. 4

Composizione della Commissione edilizia

La Commissione edilizia è composta:

Membri permanenti di diritto:

1) dal Sindaco o da uno Assessore suo delegato, che la presiede,

2) dall'ufficiale Sanitario,

3) dal Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF. o da un suo delegato,

4) da due tecnici qualificati di cui uno almeno architetto o ingegnere,

5) da altre persone residenti nel Comune, designate dal Consiglio Comunale, particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici, ed edilizi locali.

Partecipa alle adunanze il tecnico comunale, senza diritto a voto, con funzioni di relatore. Ove esso non esista, la funzione di relatore è assegnata di volta in volta dal Presidente ad uno dei Commissari elettivi.

Le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono disimpegnate dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune designato dal Sindaco.

I commissari di cui ai nimeri 5) e 6) durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Saranno dichiarati decaduti e sostituiti dallo stesso Consiglio Comunale se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

I membri subentrati durano in carica per il residuo periodo di tempo spettante ai Commissari sostituiti.

Per gli affari di speciale importanza il Presidente può invitare alle adunanze, senza diritto di voto, persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

Tipografia "Enzo Esposito" - telef. 311 ...

ART.5

Funzionamento della Commissione Edilizia

L a Commissione si riunisce almeno una volta al mese,su convocazione del Sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei Commissari.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta dei voti.

I componenti la Commissione edilizia non p tranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti elaborati da loro stessi,o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti.

Non potrabno comunque asistere alla votazione.

L'osservanza di tale prescrizione beve essere annotata nel verbale.

Il segretario della Commissione edilizia dovrà redigere e controfirmare i verbali delle adunanze insieme con il Presidente.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate,ed apporre sui relativi disegni di rpogetto la dicitura "esaminato dalla Commissione edilizia"completata dalla data e dal visto di un commissario delegato dal Presidente.

I processi verbali delle adunanze,infine devono essere scritti di seguito in apposito registro e devono contenere la motivazione,i voti riportati favorevoli,contrari,astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto,del aprere dato. → vedere pag. 5 del Parere n. 829 del 21-9-76 della Sez. Urbanistica

COMITATO TECNICO REGIONALE – SEZ. PROV. SALERNO – Legge Regionale n. ... 1979

CAP.III°

LICENZA DI COSTRUZIONE

ART.6

Opere soggette a licenza di costruzione

Le seguenti opere,permanenti semipermanenti o in precario,sono soggette a licenza di costruzione: (vedi parere approv.)

a)costruzione,ampliamento,riduzione,restauro,riattamento,modifica,trasformazione strutturale od estetica, demolizione,ricostruzione totale o parziale,sia all'interno che all'esterno,di fabbricati;

b)costruzione,restauromodifica,demolizione ricostruzione di muri di cinta,cancellate,recinzioni;

c)scavi,rinterri e modofiche al suolo pubblico o privato,opere e costruzioni sotterranee,alterazione degli alberi ornamentali di alto fusto;

d)opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali,spazi di sosta o di parcheggio,fognature rete idrica, rete di distribuzione di energia eletttrica e del gas pubblica illuminazione,spazi destinati a verde attrezzato);

e)modifiche,restauro,rifavimenti parziali o totali di intonaci,coloriture,decorazioni su prospetti esterni degli edfici,sia che essi si affaccino su strade,piazze od aree pubbliche che su aree private;

f)collocamento,rimozione,modifica di vetrine,insegne, tabelle,iscrizioni,corpi illuminanti,monumenti lapidi,statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi,distributori di carburante e simili;

g)collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pibblico o privato.

ART 7.

Lavori eseguibili senza licenza.

Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori,sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati,a norma di legge,di interesse artistico o storico:

a)demolizione e costruzione di pavimenti interni;

b)coloriture e decorazioni interne,o in genere lavori di manutenzione inetrna che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;

c)spurgo,sostizione e restauro di doccionate,fogne in=

terne,fognoli,pozzetti,fosse settiche o biologiche già esistenti;

d)impianti di servizi accessori come illuminazione,energia industriale,telefono,ricscaldamento,ventilazione ascensori,montacarichi ed opere inerenti,salvo la osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici (2),e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.

Non è inoltre richiesta la licenza edilizia per:

1)le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni statali,che,comunque devono depositare presso il S indaco,dopo le comunicazioni di rito e prima dell'inizio dei lavori,la prova dello accertamento di cui agli artt. 29 e 31,comma 2° della vigente legge Urbanistica;

2)le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune per le quali,tuttavia,deve essere consultata la Commissione edilizia;

3)le opere e le installazioni per la segnaletica stradale,in applicazione della strada.

ART.8

Lavori eseguibili d'urgenza.

Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urganza indispnsabile per evitare imminenti pericoli o danni,fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente art. 6.

ART.9

Domande di licenza.

La domanda di licenza per eseguire lavori di cui al precedente art. 6,redatta in carta da bollo e firmata dal richiedente o da un suo rappresentante autorizzato,munita dal consenso sottoscritto dal proprietario dell'immobile ove il richiedente non si identifichi con questo,e dal

Eliografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

progettista,deve essere indirizzata al Sindacoe consegnata all'Ufficio Comunale preposto al servizio.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

a)l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le vigenti leggi(1);

b)l'elezione di domiciolio nel Comune da parte del richiedente;

c)l'imegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del Direttore dei lavori,del costruttore e deml'assistente,e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti,sotto pena,in caso di inadempienza,della decadenza di ufficio della licenza.
Progettista e Dorettore dei Lavori,nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge (3)per le varie categorie professionali,bebbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;
l'ufficio Comunale sopradetto dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda,rilascia al nominativo del richiedente una ricevuta con indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda stessa,desunto dall'apposito registro di iscrizione,e la data di ricevi mento.

ART.10

Documentazione a corredo delle domande.Progetto e allegati

Per le opere edilizie,a corredo della domanda di cui allo art. 6,è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia,ove la relativa procedura si esaurisca nell'ambito comunale ed in cinque copie negli altri casi;

a)corografia non iferiore alla scala 1:5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;

b)planimetria quotata della località,in scala non inferiore a 1:I.000,estesa per un raggio di almento m. 40

...ografia " Enzo Esposito - tel. 311 381

30 MAG 1999

riportante la precisa ubicazione dell'opera,la larghezza delle strade adiacenti,i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi,gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

c)planimetria del lotto in scla non iferiore a 1:500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostnti, delle opere di giardinaggio,delle recinzioni,delle eventuali aree di parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;

d)i prospetti,le piante di ogni piano e della copertura,con l'indicazione delle sofrastrutture (volumi tecnici),ed almeno una sezione quotata in corrispondenza dell'edificio;nella direzione della linea di massima pendenza,riferita ad un detrminato punto fisso,per una estensione a monte ed a valle di m. 20,con la indicazione dello andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione,il tutto in scala non i nferiore a 1:100;

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni;devon cioè essere indicati i lati interni ed esterni dlle piante,gli spessori dei muri,le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche,fanno fed e le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserverà la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scla maggiore nonchè le fotografie,disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti,dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati,dello schema dettagloato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli alleg ati al progetto,convenientemente piegati,dovranno avere le dimensioni di cm.21x29,7

Nei progetti di sistemazione, ampliamento e restauro dei fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di zone verde attrezzato, di monumenti, di elemnti decorativi e reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenza concernenti varianti di progetti già approvati.

Resta fermo, però, che con le detrminazioni del Sindaco sui progetti di variante non si modoficano in alcun modo i termini di validità e gli estremi di decadenza previsti per il progetto originario.

Per le richieste avanzate in corso d'opera, qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione del proget to il Sindaco non adotti alcuna detrminazione, il rpogetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto e la ripresa dei relativi lavori lasciati in sospeso equivale ad esplicita rinuncia alla variante proposta.

ART. 11

Istruttoria preliminare dei progetti

Le domande di licenza edilizia vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione, durante lo iter, potranno essere richiesti per iscritto una tantum e ventuali elabotati o documenti integrativi.

La presentazioneedella eventuale documentazione comporta l'attribuzione di nuovo numero e data alla domanda di licenza di costruzione.

Da tale data decorreranno i nuovi termini per il rilascio della licenza.

...grafia " Enzo Esposito - telef. 311.281

Sacduti termini in pwrola senza che il Sindaco abbia a= dottato le proprie determinazioni,il silenzio va inte= so come rifiuto al rilascio della licenza edilizia,nè possono essere iniziati i lavori.

ART.12

Licenza di costruzione

Il Sindaco,sentito il parere della Commissione edili= zia,dichiara approvato o respinto il progetto,dandone comunicazione all'interessato,nei termini di legge (5) e motivando l'eventuale diniego.

Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione,con= dizionata o non all'osservanza di speciali modalità,me= diante il rilascio della licenza di costruzione,alla qua= le deve essere allegata una copia dei disegni di irogetto debitamente vistati. ved. Posca Ass. Urb.

L'eventulae dissenso del Sindaco dal parere della Com= missione edilizia deve essere motivato.

Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di licenza di costruzione,nella licenza stessa deve essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.

Copia della licenza di costruzione deve essere invia= ta alle autorità competenti per il territorio e per ma= teria;sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti (5) e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

ART.13

Ti tolarità e variazioni della licenza di costruzione

La licenza di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti di t erzi ed è condizionata alla piena osser= vanza di tutte le norme legislative e regolaùentari che

liografia " Enzo Esposito - telef. 311 381

disciplinano l'attività edilizia.(1)

La licenza di costruzione è nominativa ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale é intestata.

In caso di trasferimento dell'immobile,l'acquirente, l'erede o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra,che verrà dichiarata espressamente revocata.

ART.14

Durata,decadenza,rinnovo e revoca della licenza di costruzione.

La licenza di costruzione ha la durata di un anno,e si intende decaduta quando,ad un anno dal rilascio,le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesta,una tantum il rinnovo della licenza che il Sindaco, concede anche senza la presentazione della prescritta documentazione e facoltativamente con il parere della commissione edilizia.

La licenza di costruzione decade:

1)quando risulti che il direttore dei Lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione,l'abbia abbandonata,o sia stato sostituito senza che ne sia stata data nei termini,la prescritta comunicazione al Comune;

2)quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati,non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizion della costruzione.

3)quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali o di regolamento,o alle condizioni inserite nella licenza,o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuto nuova licenza.

rafia "Enzo Esposito - telef. 311.381

Le operre cui si riferisce la licenza debbono comun= que essere ultimate ebtro tre anni dal loro inizio.

ART.15

Deroghe

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti (6) e previa delibera del Consiglio Comunale,il Sindaco , sentita la Commissione edilizia,può concedere licen= ze di costruzione in deroga a norme del presente regola= mentoe del vigente strumento urbanistico.

Non spno derogabili le nerme relative ai rapporti di copertura agli indici volumetrici.

ART.16

Rsponsabilità

Il proprietario titolare della licenza,il progettista, il direttore dei lavori,il titolare dell'impresa costrut= trice,sono tutti responsabili,nei limiti delle vigenti leggi (1) e ciascuno per la parte di sua competenza,del= l'osservanza delle norme generali di legge o di regolamen= ti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione.

CAP. IV°

AUTORIZZAZIONI

ART.17

Attività soggette ad autorizzazione.

Sono soggette ad autorizzazione,secondo le leggi a dispo= sizioni vigenti (7):

1)le lottizzazioni di terreni a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;

2)cambiamenti di destinazione d'uso,nei limiti consen= titi,per ogni tipo edilizio,dallo strumento urbanistico vigente;

3)i depositi su aree scoperte;

4)le occupazioni di suolo pubblico.

fia" Enzo Esposito - telef. 211 281

ART. 18

Lottizzazioni.

La domanda di autorizzazione,firmata da tutti i prorpietari interessati o da loro rapprentanti autorizzati,deve essere presentata al sindaco non il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto,che dovrà essere redatto da ingegnere o da architetto,geometra o periti edili iscritti ai relativi albi professionali

a)estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento,rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;

b)planimetria dello stato di fatto,in scala non inferiore a 1:1.000 con indicazioni delle proprietà confinanti,altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti,alberature,manufatti,impianti particolari quali canali,linee elettriche,gasdotti ecc.,e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c)mappa della zona nel rapporto almeno 1:5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente,con le indicazioni delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;

d)planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:1.000 indicante:

1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali,raggi di curvatura,dettaglio dei cil:gi,dei marciapiedi,delle pavimentazioni,delle illuminazioni stradali,delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili.

2)la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico; - -

3)la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;

4)la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione della loro destinazione;

e) almeno tre profili generali,di cui due perpendicolari fra loro nel rapporto almeno 1:500;

g)planimetria generale nel rapporto almeno 1:1.000 degli impianti tecologici (rete elettrica,idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione,con il loro dimensionamento;

h)una relazione generale illustrante,per tutto il piano di lottizzazione:

1)l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dalla strumento urbanistico vigente;

2)i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed ai sistemi costruttivi;

3)le soluzioni architettoniche pon particolare riferimento ai materiali di rifenimento esterno ed alle coperture;

4)le particolari noùre tecniche di realizzazione degli interventi edilizi,con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini inetrni, dell'indice di fabbricabilità,delle altezze massime,delle dimensioni degli accessori,se consentiti,dei particolari obblighi di esecuzione da parte dei privati,di recinzioni,illuminazioni, sistemazioni esterne e simili,e di quante altre misure si retenga opportuno adottare.

Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento.

Ellografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

i) lo schema della convenzione che dovrà che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

Sul progetto di lottizzazione deve essere sentita la Commissione edilizia.La convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e forme di legge.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco,dopo ottenuto il nulla-osta dal Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche,e dopo la registrazione a cura del proprietario della convenzione.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi (7)il Sindaco può invitare i proprietri delle aree di una determinata zona a presentare un pia no di lottizzazione e,ove i proprietari non aderiscano,può ordinare la redazione d'ufficio.

Elliografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

CAPO V°

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART.19

Inizio dei lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che,entro 15 giorni dalla richiesta saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione,in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno,dalle due parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

ART.20

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.

In corrispondella della modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti (1) e dal presnte regolamento edilizio,o quelle indicate nella autorizzazione a costruire,nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei sui funzionnari e agenti.

A tale uopo la licenza e i disegni allegati,o loro copia conforme dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa,il proprietario dovrà darne avviso entro le 48 ore successive al Sindaco,il quale,sentito il tecnico comunale,disporrà i provvedimenti necessari per assicurare,durante l'interruzione stessa,la pubblica incolumità,l'igiene ed il decoro,dandone comunicazione scritta all'interessato.

ografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cure e spese dell'intestatario della licenza.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hano diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

ART. 21

Ultimazione dei lavori.Dichiarazione di abitabilità o di agibilità. Il Titolare della Licenza Edilizia

—Il proprietario dovrà provvedre a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori,chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilita'.

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al titotlare della licenza di costruzione,al Direttore,allo assuntore dei lavori che hanno diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata la osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie,e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento,nelle leggi sanitarie (8)e nella licenza di costruzione,il Sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità,che avrà efficaa dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'Ufficiale Sanitario previo misurazione del grado di umidità,o qunndo siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o congloòerati.

ografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

TITOLO II°

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO UNICO

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

ART. 22

Indici e parametri.

L'ultimazione delle aree ,ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico,anche in relazione alle destinazioni d'uso,è regolata dagli indicie dai parametri definiti nell'art. 23 riferiti ai tipi descritti nello strumento urbanistico, stesso.

ART.23

Definizione degli indici e dei parametri.

1)INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE.

E' il rapporto fra il volume,come definito al seguente numero 11,realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad inserimento abitativo o produttivo,e la superficie della zona stessa.

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico,nell'mabito degli insediamenti unitari da esso definiti.

2,3,4,5.ATTREZZATURE.

Le aree per l'istruzione,le attrezzature d'interesse comune,gli spazi pubblici atterzzati e parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico,nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

6)DESTINAZIONE D'USO.

Per ogni zona sono stabilite,dallo strumento urbanistico,una o più destinazioni d'uso specifiche, non possono essere consentite altre destinazioni.

7)INDICE DI FABBRICABILITA' NNITARIA.

E' il rapporto (mc./mq.)fra il volume realizzabile e l'area da edificare,escluse le sedi varie,anche se private o da cedere al Comune.

...iografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

8)SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO.

Dove è stabilito questo parametro si intende superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

9)INDICE DI COPERTURA.

E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto.

Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria,e per superficie copribile la proiezione sul terredo della superficie lorda del piano di maggiore estenzione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.

10)ALTEZZE.

L'altezze delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti (9),ad eccezione dei soli volumi tecnici,purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta.

Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 10%.

L'lateza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o da sistemazione sterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura,o in mancanza,dal piano del medesimo terrazzo)per gli edifici coperti atetto,dalla linea di gronda del tetto,o se questo ha pendenze superiori al 35% dai due terzi della proiezione verticale del tetto.

COMITATO TECNICO - SEZ. PROV. Legge Regionale

grafia " Enzo Esposito - telef. 311.381

Quando le due linee suddette non siano orizzontali, si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilineio per og,i elemnto si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra non potrà però superare del 20%, nè di due metri, l'altezza massima consentita.

L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

11VOLUME.

E' quello del manufatto edilizio, o dei manufatti edilizi che emergono da terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo.

E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti (10) se coperto.

12.NUMERO DEI PIANI.

Dove esiste questo parametro si intende il numero dei piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 14.

13.14.DISTACCO FRA GLI EDIFICI.

E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

" Ellografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospecienti spazi interni.

15.16.DISTACCO DAI CONFINI.

E' la distanza fra la proiezione del fabbricato,misurato nei punti di massima sporgenza,e la linea di confine.E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici,ed è fissato altresì un minimo assoluto.

17.ACCESSORI.

Dove consentiti saranno ad un solo piano,ed adibiti al servizio dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale-in rapporto al predetto volume- stabilita nella tabella dei tipi edilizi.

18.LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI.

E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo,anche se a pianta spezzata o mistilinea.

19.SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI.

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a)Ampio cortile.Si intende per ampio cortile uno spazio nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante,con un minimo assoluto di m.25,00.

b)Patio.Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano,o all'ultimo piano di un edificio a più piani,con normali minime non inferiore a m.6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00.

c)Cortile.Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a I/5 di qualla delle pareti che la circondano.

Ellografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

d)Chiostrina.Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti,le quali non abbiano altezze superiore a m.20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00.

20.INDICE DI PIANTUMAZIONE.

Indica il numero di piante ad alto fusto (n/ha)prescritto per ogni ettaro nelle singole zone,con l'eventuale specificazione delle esenze.

"Ellografia" Enzo Esposito - telef. 311 381

TITOLO III°

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I°

ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO.

ART.24

Campionature.

E' facoltà della Commissione edilizia richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza,oppure di interesse ambientale o paesistico,i campioni delle tinte o dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.

ART.25

Aspetto e mutazione degli edifici.

Gli edifici sia pubblici che privati,e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati,eseguiti e mantenuti in ogni loro parte,compresa la copertura,in modo da assicurare la estetica ed il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti,tutte le parti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati,anche se interne all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre,parapetti ecc.)devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti estrene,come sopra definite,è vietato sistemare tubi di scarico,canne di ventilazione e canalizzazioni in genere,a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere archchitettonico.

COMITATO TECNICO SEZ. PROV. Legge Regionale

"Eliografia" Enzo Esposito - telef. 311.381

Le tubazioni del gas,telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi,tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione,in relazione al decoro ed alla estetica dell'ambiente.Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione,ripristino,intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti dei fabbricati sono indecorose,il Sindaco sentita la Commissione edilizia,ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore e mesi tre,decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di leggi veigenti (11)

ART.26

Aggetti e sporgenze.

Negli e edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico,sono vietati:

a)aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede e aggetti superiori a cm. 20 alla quota consentita per i balconi.

b)porte gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede,ed a m. 2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a M. 8,00,o a m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

L'aggetto in ogni suo punto,non può essere ad altezza

"Eliografie" Enzo Esposito - telef. 311381

inferiore a m. 3,50 dal piano di marciapiede,o a m.4,50 dal piano stradale,se non esiste marciapiede di larghez= za superiore a quella dell'aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distac= co.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows),o con alcu= ni lati chiusi,sono ammesse soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pub= blici di larghezza non inferiore a m. 12,00 e sono sot= toposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

I balconi chiusi sono ammessi ad una distanza inferiore= re dal confine laterale più vicino di almeno m. 3,00.

Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della su= perficie della facciata,le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.

Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la super= ficie dei balconi,l'eventuale superficie accedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.

ART.27

Arredo urbano.

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre ,vetrine,bacheche,insegne,emblemi commerciali e profes= sionali,iscrizioni,pitture,fotografie,cartelli pubbli= citari,ecc? è subordinata in tutto il territorio a li= cenza da parte del Sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole ealizzare con la precisazione, anche attra= verso opportuni dettagli,dei materiali e colori da im=

"Eliografia" Enzo Esposito - telef. 311.391

piegare,nonchè di ogni particolare costruttivo.

Dovrà inoltre essere dimostrato,attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi l'inserimento dell'opera nello ambiente architetonico o paesistico.

E' tassativamente vietata,ogni opera o iscrizione che nuoccia al decorodell'ambiente,turbi l'estetica, alteri elementi architetonici opaesistici,o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta,in ogni caso,in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre,vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico,gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ,con le modifiche resesi necessarie,a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive,il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica netanna centralizzata.

" Eliografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

La cocessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o sogette a particolari vingolo sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti,ain sensi delle norme vigenti (12)

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini,il Sindaco può autorizzare,dietro pagamento della relativa tassa, e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso,l'apposizione a porte o finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende,le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali anche in tela o in frangia che scendano al di sotto di m. 2,20 dal suolo,salvo casi speciali in cui una minore altezza,a giudizio del tecnico comunale,non nuoccia la decoro della località nè alla libertà di transito e visuale.

Tutto quando costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati i frammmenti antichi,le mostre i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato,spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi irevisti dalle disposizioni vigenti (4),dalla Soprintendenza ai Monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli aggetti su menzionati,anche se di proprietà privata,siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico,o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

" Eliografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

CAPO II°

NORME IGIENICHE

ART.28

Spazi inetrni agli edifici.

Negli spazi inetrni definiti dall'art. 23/19 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione;nell'amio cortili possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali ed orizzontali,depositi, locali igienici e cucine,con esclusione degli ambienti per abitazione,ufficio,lavoro,insegnamento,ricreazione,cura.

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.

L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla osta delle autorità sanitarie e dei vigili del fuoco.

Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile,se non completamente traforati o traslucidi,e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi interni definiti dall'art.23/19 come chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali od orizzontali e locali igienici.

Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze, nè rientranze.Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine,sono ammesse parziali sistemazioni a giardino;tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolammente pavimentate,assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

"Ellografia" Enzo Esposito - telef. 311.361

ART.29

Uso dei distacchi tra fabbricati.

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini,parcheggi o rampe di accesso ai parcheggi.

In ogni caso deve essere prevista una efficiente pro= tezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un a= deguato smaltimento delle acque.

ART. 30

Convogliamento acque luride.

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od im= pianti di fogna perdente.

Nella richiesta di licenza di costruzione,o di auto= rizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio,devono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride,ove la fo= gnatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di diffócoltà di smaltimento.

Sono consnetiti i sistemi di convogliamento e depu= razione costituiti da elemnti prefabbricati,previo pa= rere dell'Ufficiale Sanitario.

Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e de= purazione di fattura artigianale,costruiti in loco.

ART. 31

Scale.

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad un cm. ogni 300 mq. di superficie lor= da servita,con un minimo di 100 cm. per le scale che servano più di una unità immobiliare,salvo che notme specifiche richiedano dimensioni maggiori.

COMITATO TECNICO – SEZ. PROV. – Legge Regionale

Eliografia " Enzo Esposito - telef. 211.281

L'ambiente della scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno,le scale che servono edifici con due soli piani fuori terra possono essere illuminate artificialmente ed areate con dispositivi meccanici.

ART.32

Forni,focolai,camini,condotti di calore,canne fumarie.

Il nulla osta dei Vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art.21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale,oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo,salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono,altresì,ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti (2).

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli,nonchè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine focolai e camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti,prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza;la fuoruscita di fumi deve verificarsi a non meno di m. 10 da qualsiasi finestra o quota uguale o superiore.

Le canne fumarie non possone essere esterne alle murature o tompagnature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica,nè possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.

I camini degli impianti artigiani od industriali devono essere muniti di apparecchiature fumivore,riconosciute dell'Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico,nonchè dai Vigili del fuoco per quanto di competenza (2).

"Eliografia" Enzo Esposito - telef. 311.381

ART.33

Piani interrati.

I piani risultanti,a sistemazione relizzata,totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato,non possono essere adibiti ad abitazione,ufficio o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza abche solo diurna di abitanti,fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.

Per i locali da adibire da autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento,aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti (13).Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati,dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse,che a giudizio dell'Ufficiale Sanitario,sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di caratiere igienico.

L'areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio di aria.

ART. 34

Piani seminterrati.

I piani risultanti, a sistemazione realizzata,parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato,possono essere adibiti ad abitazione,uffici ecc soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne,e l'altezza utile netta interna è almeno di metri 3,00 salvo le maggiori altezze prescritte (13) per particolari destinazioni d'uso.

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art.33.

SEZ. PROV. Regionale Lecce COMITATO TECNICO

"Eliografia" Enzo Esposito - telef. 311.381

ART. 35

Piani terreni.

I piani terreni se adibiti ad abiatazioni od uffici,e se privi di sottostante piano seminterrato,devono es= sere rialzati di almeno 50 cm. dal livello delle aree circostanti il fabbricato e sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale saniatrio,la loro altezza interna non deve essere inferiore a metri 3,00.

I piani terreni adibiti ad autorimesse,laboratori, negozi,luoghi di riunioni di uso pubblico,devono ave= re altezza utile netta non inferiore a m. 3,50,salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono a= vere altezza utile netta di metri 2,30.

ART. 36

Piani sottotetto.

I paini sottotetto possono essere adibiti ad abita= zioni od uffici,se l'altezza media utile è di metri 2,80 e l'altezza minima non inferiore a metri 2,30 e se l'i= solamento delle coperture è realizzato con camera d'a= ria e con materiali coibenti tali da ssicurare una tem= peratura uguale a quella dei piani sottostanti

La dichiarazione di abitabilità o agibilità è,perciò condizionata al rilievo delle temperature da parte del= l'Ufficiale Sanitario.

" Eliografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

ART. 37

Norme comuni a tutti i piani abitabili

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile.

Per i piani abitabili per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a metri 3,00,l'aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da metri 3,00 a metri 2,70.

Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre nonè obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m. 6,00 e superficie inferiore a m.2,70.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00,ed i vani abitabili non inferiore a mq.8,00.

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva,su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario,da esprimersi in sede di esame del progetto,sono consentiti l'accesso diretto ai locali dalle stanze da letto e l'areazione artificiale dei medesimi.

ART. 38

Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, inoltre seguire le norme contenute nelle leggi vigenti (14) per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche o impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaieed ai riciveri per animali. Se la posizione della

COMITATO

falda freatica non consente tale disposizione è prescritto comunque che la fossa settica,i ricoveri per animali e le concimaie sono posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti.Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dei fabbricati accessori o dalle porte dei locali adibiti a stalle o simili é di m. 10,00.La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata alla esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza,indicata dall'Ufficiale Sanitario o dai vigili del fuoco.

ART. 39

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti,entro due anni dall'approvazione del presente regolamento,debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili.
Tali migliorie comprendono la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico areato secondo le norme di cui ai precedenti articoli.L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile,ai sensi delle leggi vigenti (15) le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.
Il Sindaco,vista la relazione del Tecnico comunale,vista la relazione dell'Ufficiale sanitario,sentita la Commissione edilizia ,può,in deroga,rilasciare autorizzazione per i servizi igienico-sanitari.

COMITATO

" Eliografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

CAPO III°

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 40

Manutenzione delle aree.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancira utilizzate,e quelli di pertinenza degli edifici esistenti,debbono essere mantenute in condizioni tali da ssicurare il de= coro,l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria delle'e= secuzione d'ufficio a spese del proprietario.

ART.41

Depositi su aree scoperte.

I depositi di materiali su aree scpperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 17. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno es= sere eseguite per assicurare l'igiene,il decoro ela si curezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione,il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecu= zione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

CAPO IV°

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART.42

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni.

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fonfazioni (16)-con particolare riferimento alle norme antisismiche-nonchè di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art.43

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti.

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loroparti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti (16).

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità,il Sindaco sentito il tecnico comunale,potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti,fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per le esecuzione del lavoro stesso,sotto la comminatoria del lavoro di ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata,anche se destinate a strade,piazze o spazi di uso pubblico,è a carico dei proprietari fina a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione,cessione od acquisizione.

CAPO V°

USO DI SUOLO, SPAZIO E SEEVIZI PUBBLICI

ART. 44

Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico.

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza previa autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla, sentita la Commissione Edilizia e dietro pagamento della relativa tassa quando ritenga la occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente articolo 26.

E' vietato eseguire scavi o rompere il mavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa e del versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spe=

se non rimborsate dagli interessati.

Il Sindaco potrà, sentitat la Commissione Edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazione idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo I, Capo III°.

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta, per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non abbia a risentire danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 45

Uso di scarichi e di acque pubbliche.

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario, e di essi è data indicazione nella licenza di cui all'articolo 6/c.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso norùale di questi ultimi.

Tipografia " Enzo Esposito - telef. 311 381

CAPO IV°

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART.42

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni.

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fonfazioni (16)-con particolare riferimento alle norme antisismiche-nonchè di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art.43

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti.

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loroparti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti (16).

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità,il Sindaco sentito il tecnico comunale,potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti,fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per le esecuzione del lavoro stesso,sotto la comminatoria del lavoro di ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata,anche se destinate a strade,piazze o spazi di uso pubblico,è a carico dei proprietari fina a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione,cessione od acquisizione.

CAPO V°

USO DI SUOLO, SPAZIO E SEEVIZI PUBBLICI

ART. 44

Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico.

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza previa autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla, sentita la Commissione Edilizia e dietro pagamento della relativa tassa quando ritenga la occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente articolo 26.

E' vietato eseguire scavi o rompere il mavimento di strade pubbliche o apette al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa e del versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spe=

se non rimborsate dagli interessati.

Il Sindaco potrà, sentitat la Commissione Edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazione idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo I, Capo III°.

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta, per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 45

<u>Uso di scarichi e di achue pubbliche.</u>

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario, e di essi è data indicazione nella licenza di cui all'articolo 6/c.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del yecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso norùale di questi ultimi.

...grafia " Enzo Esposito - telef. 311.381

ART. 46

Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi (4) sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

CAPO VI°

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

ART.47

Segnalazione,recinzione ed illuminazione della zona dei lavori.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico,una tabella legibile in cui siano indicati:

1)Nome e cognome del proprietario committente ed eventualmente,amministrazione pubblica interessata ai lavori;

2)nome,cognome e titolo professionale del Progettista e del Direttore dei Lavori;

3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

4)nome,cognome e qualifica dell'assistente;

5)una sezione schematica dell'edificio indicante il numero dei piani in progetto.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recinato per l'altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse,facilmente visibili a distanza media, mantenute accese,a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale,ed avere parti apribili verso l'interno munite di serratura o catenacci,che assicurino la chiusura delle ore di sopsensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dell'obbligo della recinzione quando:

ografia " Enzo Esposito - telef. 311.381

a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;

b)si tratti di lavori esclusivamente interni;

c)si tratti di tinteggiature,di prospetti,brevi opere di restauro esterne,ripuliture di tetti;

d)ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b),tuttavia,dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano del pericolo,e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad una altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo misurato dal punto più basso dell'armatura dello stesso ponte,il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

ART.48

Ponti e scale di servizio.

I ponti,i cavalletti,le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo,sentito il tecnico comunale,il sindaco potrà ordinare l'immedia-

rafia" Enzo Esposito - telef. 311.381

sgombero del ponte p la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

ART.49

Scarico di materiali-demolizioni-nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune baganture.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Ol trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito o accatastamento lungo le strade interne dell'abitato; salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedre all'immediata rimozione del materiale dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

ART.50

Responsabilità degli esecutori di opere.

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire

dall'esecuzione delle opere.

Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 51

Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il comimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogi caso trascorso un mese dalla ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiali ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il sindaco potrà ordinare la esecuzione d'ufficio a tuttespese del proprietario e salve sanzioni previste dalle norme vigenti.(1).

COMITATO TECNICO REGIONALE - SEZ. PROV. SALERNO - Regionale n. 61/1967 legge

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 52

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederàcon l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia dei edilizia ed urbanistica (1).

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente l'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè il provvedere all'immediato ripristino dello STATU QUO ANTE, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi consigli degli ordini professionali.

ART. 53

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Il sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la commissione edilizia, e, se del caso l'autorità urbanistica territoriale competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la demolizione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguire a termine delle

COMITATO TECNICO REGIONALE - SEZ. PROV. SALERNO - Legge Regionale n. 61/1978

norme che vigevano all'epoca della loro esecuzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblicoquali giardini, sedili esterni, paracarri,latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposta di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restaurio trasformazione degli edifici o delle parti in questione.

ART. 54

Disposizioni transitorie "

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti (17), ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate, ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

SEZ. PROV. SALERNO — COMITATO TECNICO REGIONALE — Regionale n. 61/1978 Legge

INDICE ANALITICO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 = Contenuto e limiti del regolamento edilizio pag. 1

Art. 2 = Richiamo e disposizioni generali di legge " 1

Capo II - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3 = Attribuzioni della Commisione edilizia " 1

Art. 4 = Composizione della Commissione Edilizia " 2

Art. 5 = Funzionamento della Commissione edilizia " 3

Capo III - LICENZA DI COSTRUZIONE

Art. 6 = Opere soggette a licenza di costruzione " 3

Art. 7= Lavori eseguibili senza licenza " 4

Art. 8= Lavori eseguibili d'urgenza " 5

Art. 9= Domande di licenza " 5

Art. 10= Documentazione a corredo della domanda -Progetto e allegati " 6

Art. 11= Istruttoria preliminare dei progetti " 8

Art. 12= Licenza di costruzione. " 9

Art. 13= Titolarità e variazione della licenza di costruzione " 9

Art. 14= Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza di costruzione " 10

Art. 15= Deroghe " 11

Art. 16= Responsabilità " 11

Capo IV - AUTORIZZAZIONI

Art. 17= Attività soggette ad autorizzazione " 11

Art. 18= Lottizzazione " 12

SEZ. PROV. SALERNO
Regionale n. 61/1978
COLLEGIO TECNICO REGIONALE Legge

" Enzo Esposito - telef. 311.381

Capo V - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 19 = Inizio dei lavori pag. 15

Art. 20 = Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni " 15

Art. 21 = Ultimazione dei lavori e dichiarazione di abitabilità o agibilità " 16

TITOLO II° = DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO UNICO - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

Art. 22 = Indici e parametri " 17

Art. 23 = Definizione degli indici e dei parametri " 17

TITOLO III° = DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

Capo I - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

Art. 24 = Campionature " 22

Art. 25 = Aspetto e manutenzione degli edifici " 22

Art. 26 = Aggetti e sporgenze " 23

Art. 27 = Arredo Urbano " 24

Capo II - NORME IGIENICHE

Art. 28 Spazi interni degli edifici " 27

Art. 29 = Uso dei distacchi tra fabbricati " 28

Art. 30 = Convogliamento delle acque luride " 28

Art. 31 = Scale " 28

Art. 32 = Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie " 29

Art. 33 = Piani interrati " 30

Art. 34 = Piani seminterrati " 30

Art. 35 = Piani terreni " 31

Art. 36 = Piani sottotetto " 31

Art. 37 = Norme comuni a tutti i piani abitabili " 32

Art. 38 = Fabbricati in zona rurale " 32

Art. 39 = Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti " 33

COMITATO TECNICO REGIONALE - PROV. SALERNO - Legge Regionale n. 51/1978

Capo III - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 40 = Manutenzione delle aree pag. 34

Art. 41 = Depositi su aree scoperte " 34

Capo VI - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 42 = Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni " 35

Art. 43 = Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti " 35

Capo V - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 44 = Occupazione temporanea o permanente di spazio suolo o sottosuolo pubblico " 36

Art. 45 = Uso di scarichi e di acque pubbliche " 37

Art. 46 = Rinvenimenti e scoperte " 38

Capo VI - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 47 = Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori " 39

Art. 48 = Ponti e scale di servizio " 40

Art. 49 = Scarico di materiali - demolizioni -nettezza delle strade adiacenti ai cantieri " 41

Art. 50 = Responsabilità degli esecutori di opere " 41

Art. 51 = Rimozione delle recinzioni " 42

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52 = Sanzioni " 43

Art. 53 = Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti " 43

Art. 54 = Disposizioni transitorie " 44

TABELLA DEI TIPI EDILIZI

SEZ. PROV. SALERNO
Regionale n. 51/1978
COMITATO TECNICO REGIONALE

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO

\-

(I) Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Decreto ministeriale 1° aprile 1968
Decreto ministeriale 2° aprile 1968
Legge " novembre 1952 n. 1902
Legge 21 dicembre 1955, n. 1357
Legge 18 aprile 1962, n. 167
Legge 5 luglio 1966, n. 517
Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265
Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383
Legge 17 ottobre 1957, n. 983
Legge 18 luglio 1967, n. 641
Legge 4 marzo 1958,n. 179
Legge 24 ottobre 1955, n. 990
Legge 9 febbraio 1963, n. 152

(II) Decreto del presidente della repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
Legge 13 luglio 1966, n. 615
Decreto del presidente della repubblica 24 ottobre 1967, n.1288

(III) Legge 25 aprile 1938, n. 1897
Decreto legge 23 novembre 1944, n. 382
Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Regiodecreto 11 febbraio 1929, n. 274

(IV) Legge 1° giugno 1939, n. 1089
Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364
Legge 29 giugno 1939, n. 1497
Regio decreto 3 Giugno 1940, n. 1357

(V) Legge 17 agosto 1942, n. 1150

COMITATO TECNICO REGIONALE — SEZ. PROV. SALERNO — Regionale n. 51/1978

fia" Enzo Esposito - telef. 311.381

(VI) Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Legge 21 dicembre 1955, n. 1357

(VII) Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Legge 29 settembre 1964, n. 847

(VIII) Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

(IX) Legge 25 novembre 1962, n. 1684

(X) Legge 17 agosto 1942, n. 1150

(XI) Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383
Legge 9 giugno 1947, n. 530

(XII) Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio n. 328

(XIII) Vedi (II) ed inoltre:
Decreto ministeriale 31 luglio 1934

(XIV) Legge 8 novembre 1956, n. 1300
Legge 14 marzo 1964, n. 127

(XV) Legge 9 agosto 1954, n. 640

(XVI) Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228
Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229
Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2230
Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2231
Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2232
Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2233
Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2234
Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2235

(XVII) Legge 17 agosto 1942, n. 1150

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
19 DIC. 1999
20 DIC. 1999